

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO –II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale dell'anno 2009

tra

**GARANTI,**

opponenti

e

**BANCA,**

**opposta**

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.**

**CONCLUSIONI**

Come da verbale d'udienza.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato gli opposenti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/09 del Tribunale di Avellino depositato in data 9.7.09, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 112.277,64, oltre interessi di mora, e spese di procedura in favore della **BANCA**, in forza di un contratto di conto corrente ordinario, intestato alla SOCIO & C. S.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Avellino n. OMISSIS/2009), e delle fidejussioni datate 11.5.07, prestate dagli opposenti a garanzia dell'obbligazione principale gravante sulla società.

Gli opposenti deducevano:

- la necessità che l'opposta Banca fornisse la prova dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del credito;
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- l'invalidità dei contratti di fideiussione, non contenenti l'importo massimo per cui era prestata la garanzia per le singole operazioni bancarie;
- l'intervenuta liberazione dall'obbligazione di garanzia secondo il meccanismo delineato dall'art. 1956 c.c.;
- la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 118 legge bancaria, modificato dall'art. 10 D.L. 223/2006.

Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la Banca opposta, deducendo l'infondatezza dell'opposizione.

Precisava: che, in ossequio al disposto dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000 essa opposta aveva adottato la periodicità trimestrale per la liquidazione di interessi debitori e creditori;

- che la garanzia prestata dagli opposenti non era qualificabile in termini di fideiussione, ma di contratto autonomo di garanzia come reso palese dalle clausole del contratto, contenente l'impegno del garante a pagare, immediatamente alla banca, a sua semplice richiesta scritta, rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione;

-la valenza probatoria degli estratti conto con riassunti a scalare dal 9.5.07 alla data del fallimento della società debitrice (13.3.09) contenenti le operazioni che avevano determinato il saldo autocertificato ex art. 50 TU 385/1993.

Con ordinanza depositata il 22.3.10, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Sulle conclusioni sopra riportate, all'udienza del 17.1.2017 il Giudice si riservava la decisione, con la fissazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è essenzialmente relativa al computo della somma ingiunta e all'invalidità e/o inefficacia dei contratti di fideiussione.

Orbene, la prova del credito può considerarsi pienamente fornita dalla Banca opposta in considerazione del deposito degli estratti conto dell'intero rapporto contrattuale e dell'estratto di chiusura autocertificato ex art. 50 TU 385/1993, nonché della mancata specifica contestazione degli estratti conto da parte degli opposenti.

Al riguardo, la giurisprudenza afferma, in modo pacifico e condivisibile, che tali documenti hanno valore indiziario nel giudizio a cognizione piena conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 1990/4617; Cass. 2009/6705; Cass. 2011/25857). Pertanto, possono costituire idonea prova del credito -come nel caso in esame- mentre i dati risultanti dagli estratti conto sono precisi e coerenti, invece le contestazioni sollevate dal debitore siano assenti, generiche e non supportate da alcuna prova.

Poi, appare necessario affrontare la questione della qualificazione giuridica del contratto di garanzia intercorso tra le parti, avendo la banca opposta rilevato che non trattasi di contratti di fideiussione, ma di contratti autonomi di garanzia, come reso evidente dalla clausola c.d. di

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli n.1410 del 7 luglio 2017*

“garanzia a prima richiesta”, con conseguente inammissibilità delle eccezioni poste a fondamento dell’opposizione.

Orbene, ad avviso del Giudicante, la tesi di parte opposta può essere condivisa: infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che **la mera presenza della clausola di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del contratto autonomo di garanzia**, salvo che il diverso giudizio dovesse derivare da una evidente e irrimediabile discrasia con l’intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U. 2010/3947).

Ebbene, dall’applicazione al caso in esame dei principi illustrati discende che il rapporto intercorrente tra le parti può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, mancando nel contratto alcuna clausola o espressione contenente enunciazione, implicita o esplicita, in senso contrario e cioè idonea a ricostruire un rapporto di accessoria tipica della fideiussione tra l’obbligazione del garante e quella del garantito. Anzi, **in senso rafforzativo rispetto a tale conclusione, si osserva che risulta anche pattuita la clausola secondo cui le obbligazioni del fideiussore rimangono ferme anche in caso di invalidità dell’obbligazione del debitore principale.**

Dalla qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia discende l’impossibilità per gli oppositori di proporre eccezioni relative al rapporto fondamentale, **essendo possibile al garante solo sollevare eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali per contrarietà con norme imperative e di ordine pubblico o per illiceità della causa relative ad interessi, commissioni e clausole penali** (cfr. Cass. 09/5044; Cass. 2013/15108).

Da quanto detto consegue, altresì, l’inammissibilità delle eccezioni relative all’applicazione della disciplina della fideiussione.

In ogni caso, per completezza espositiva, va rilevato che le doglianze fondate sull’invalidità della fideiussione e sulla presunta liberazione dei garanti sono infondate.

Dalla lettura dei contratti di garanzia emerge chiaramente che la Banca opposta ha espressamente ed in modo chiaro indicato l’importo massimo garantito (pari ad € 260.000,00), come prescritto dall’art. 1938 c.c. (che non impone ulteriori specificazioni).

Inoltre, non sussistono i presupposti per l’operatività del meccanismo delineato dall’art. 1956 c.c..

Invero, tale norma non è invocabile dal fideiussore che - come nel caso in esame - sia a conoscenza delle difficoltà economiche della società, ad esempio cumulando in sé la duplice veste di socio e di fideiussore (Cass. 2006/3761; Cass. 1971/2130; Cass. 1992/4208).

Ebbene, poiché l’opponente GARANTE (titolare del 50% delle quote societarie) era amministratore unico della società garantita e l’opponente GARANTE (titolare del restante 50% delle quote societarie), coniuge del primo, in applicazione del principio di diritto

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli n.1410 del 7 luglio 2017*

illustrato, è possibile ritenere che i garanti conoscessero bene la situazione economica in cui si trovava la società nel corso del rapporto e al momento della concessione dell'ulteriore credito di cui poi si dolgono con l'atto di opposizione.

In definitiva, l'opposizione delle essere rigettata.

In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico della parte opponente, come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna i **GARANTI**, in solido, al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di lite, pari a € 10.000,00, oltre spese gen, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Avellino il 7.7.2017.

Il Giudice  
Dott.ssa Teresa Cianciulli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*